

**Comune di**  
**GAVORRANO**  
*(Provincia di Grosseto)*

**SERVIZIO POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO**  
*Unità Operativa Ambiente*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA DELLE  
ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI  
DEL COMUNE DI GAVORRANO**

**(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale  
n. 11 del 25/02/2012 )**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento comunale sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), modificata con L.R. n. 21/2005 e L.R. n. 33/2008, da qui in poi denominata "legge", e dal Regolamento regionale n. 11/R del 24 marzo 2009, da qui in poi denominato "regolamento".

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Il Comune di Gavorrano, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua termale/minerale nel rispetto dei seguenti principi:

- Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di Gavorrano;

- Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;

- Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio del Comune di Gavorrano compatibilmente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

2. Per le funzioni amministrative e di assistenza tecnica in materia di ricerca e coltivazione di acque minerali e termali il comune si avvale della collaborazione e della consulenza della Regione Toscana – dell'Area di coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario" della Direzione generale Turismo, Commercio e Terziario – e degli Uffici del Genio Civile competente per territorio al fine di garantire omogeneità e continuità nelle attività di gestione della materia sulla base di specifico protocollo d'intesa siglato fra Regione Toscana e ANCI – Sezione Regionale Toscana.

3. Il Comune stabilisce la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla legge con allegato al presente regolamento.

### **Art. 3 - Principi generali**

#### **Definizioni**

Si intende per:

- a) *legge*: la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 e sue successive modificazioni intervenute e che interverranno dopo l'approvazione del presente regolamento;
- b) *regolamento regionale*: il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009 n. 11/R e successive modificazioni intervenute e che interverranno dopo l'approvazione del presente regolamento;
- c) *responsabile del servizio*: il dipendente del Comune di Gavorrano individuato con decreto sindacale avente la competenza in materia;
- d) *acque termali*: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione

- del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947;
- e) *Comune*: il Comune di Gavorrano;
  - f) *fine del procedimento*: la notifica del permesso di ricerca;
  - g) *annualità*: dodici mesi decorrenti dalla notifica del permesso di ricerca

#### **Art. 4 - Presentazione e pubblicazione dell'istanza e procedimento sulle osservazioni ed opposizioni**

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al comune competente per territorio conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del regolamento ed in copia alla Regione.
2. A corredo dell'istanza devono essere allegati tutti gli elaborati tecnici indicati nell'allegato A su supporto informatico ed almeno tre copie in formato cartaceo, nonché i documenti indicati dall'allegato B del Regolamento regionale in almeno tre copie.
3. Qualora l'area interessata alla richiesta ricada in più comuni, l'istante presenterà copia della richiesta anche ai comuni in cui ricade parte del territorio da concedere chiedendone la pubblicazione.
4. L'ufficio competente al ricevimento delle istanze (Ambiente) di cui al presente capo controlla la completezza formale della documentazione e verifica che l'area individuata non si sovrapponga ad altri permessi di ricerca o concessioni presenti nel territorio proprio e dei comuni limitrofi. Lo stesso ufficio provvede alla richiesta di pubblicazione dell'istanza, corredata da mappa catastale e piano parcellare, che rimarrà affissa all'albo pretorio e sul sito telematico del comune e della regione per i 20 giorni previsti dal regolamento.
5. Nel caso in cui venga ravvisata la incompletezza formale della documentazione presentata, il Comune comunica l'improcedibilità al soggetto richiedente.
6. L'ufficio preposto verifica altresì la ammissibilità della denominazione convenzionale del permesso di ricerca proposta dal privato. In caso di omonimia convoca l'istante entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione, dandone conseguente comunicazione agli enti interessati.
7. A decorrere dalla pubblicazione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni od opposizioni. Decorso inutilmente tale termine le osservazioni e le opposizioni pervenute non saranno prese in considerazione.
8. Le eventuali osservazioni e/o opposizioni vengono inviate ai soggetti richiedenti per le controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni. La richiesta di controdeduzioni sospende i termini del procedimento.
9. Le osservazioni e/o opposizioni di carattere tecnico – geologico vengono inviate all'Ufficio del Genio Civile competente per la valutazione tecnica.
10. Il Responsabile del procedimento procede all'esame delle argomentazioni e sulle osservazioni ed opposizioni si dovrà far menzione, unitamente alle decisioni adottate, nel corpo del provvedimento di permesso di ricerca.

#### **Art. 5 - Procedimento istruttorio**

1. Il Responsabile del procedimento, entro il quinto giorno dall'inizio dell'istruttoria avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente sulla base della documentazione allegata all'istanza. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.
2. Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza il responsabile del

procedimento trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, ai competenti uffici tecnici regionali del Genio Civile che collaboreranno alla istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici del Genio Civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste per una sola volta, dagli uffici del Genio Civile al comune entro 30 giorni.

4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al Genio Civile, l'ufficio comunale provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, previsti dalla legge all'art. 9:

- AATO;
- Autorità di bacino competente;
- Regione – Direzione Generale del Territorio Politiche Ambientali – Settore attività di vigilanza sulle attività minerarie – settore miniere ed energie;
- Amministrazione Provincia di Grosseto;
- Gli ulteriori uffici ed enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio (idrogeologico, paesaggistico-ambientale, demanio, vincolo militare ecc.)

5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al comune entro e non oltre 30 giorni.

6. Gli enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

7. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 il responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la conferenza dei servizi che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

8. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'emanazione del permesso di ricerca o con la comunicazione del diniego. L'eventuale provvedimento di diniego verrà comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90. (comunicazione di possibile rigetto) e s.m.i.

9. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 8 ter della legge, quantificandola sulla base del programma dei lavori presentato dal richiedente e con la maggiorazione di cui alla legge (20%).

10. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all'art. 8 quater della legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine dell'istruttoria delle domande ammesse come concorrenti ai fini della valutazione comparata.

#### **Art. 6 - Rilascio del permesso di ricerca**

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene quanto meno:

- a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
- b) la durata del permesso di ricerca;
- c) la superficie accordata per la ricerca con indicazione della misura in ettari per ogni comune interessato;
- d) l'entità del canone annuo, determinato ai sensi dell'art.10 della legge;
- e) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
- f) l'indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di

ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca.  
Al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca sono allegati :

- piano topografico,
- piano catastale,
- piano parcellare,

sui quali è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca;

g) l'obbligo rispettare le norme recate dalla legge regionale 38 del 2004 e dal regolamento regionale di cui al DPGR 11/R del 2009

2. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'atto autorizzatorio solo presentando preventivamente attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità del canone.

3. L'atto di rilascio o diniego del permesso di ricerca viene trasmesso all'ufficio regionale competente ed al Genio Civile competente per territorio. Il permesso di ricerca non può avere una durata superiore a 3 (tre) anni decorrenti dalla data del rilascio.

#### **Art. 7- Canone per la ricerca**

1. Nel provvedimento del rilascio del permesso di ricerca, si stabilisce l'entità del canone per la ricerca da corrispondere al comune e, una volta acquisito il canone per la ricerca, si provvede all'eventuale riparto dello stesso con gli altri comuni interessati.

2. I canoni successivi alla prima annualità sono da corrispondersi in unica soluzione.

3. Ogni ritardo nel pagamento del canone annuo comporta le sanzioni previste dalla legge all'art. 31 comma 5, e più precisamente:

- aumento dell'importo del canone del 30% entro 60 giorni;
- aumento del canone del 50% oltre i 60 giorni.

4. Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone il responsabile del procedimento dà l'avvio al procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.

#### **Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori**

1. Il titolare del permesso dà comunicazione dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto all'art. 8 quinquies della legge, l'avvio dei lavori e la durata presunta dei lavori medesimi.

2. La comunicazione al Comune potrà aver luogo con presentazione al protocollo, fax o mail a firma certificata.

3. In allegato alla comunicazione di inizio lavori il ricercatore trasmette al Comune anche la denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 09.04.1959;

#### **Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati**

1. Il proprietario dei fondi interessati può presentare al comune la richiesta di prestazione di garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.

2. Il responsabile del procedimento, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra ricercatore e proprietario del fondo, stabilisce l'entità ed il termine di prestazione della garanzia nell'entità stabilita che sarà a carico del ricercatore.

3. In caso di mancato accordo tra le parti si procederà alla nomina di un perito nella persona di un professionista esperto in materia (agronomo, dottore

forestale, ingegnere, ecc.) che effettuerà una stima. Il perito è nominato dal comune e le spese sono a carico, in materia equivalente, delle due parti in disaccordo.

#### **Art. 10 – Proroga del permesso**

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, stabilito conformemente alle previsioni della legge in tre anni, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine, presenta al comune competente istanza in tal senso 60 giorni prima della scadenza del permesso di ricerca o comunque in tempo utile per l'esame della domanda. La domanda dovrà essere corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.

2. Il responsabile del procedimento, condotte le opportune verifiche e ravvisata come effettiva la necessità di proroga, concede la proroga stessa entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, subordinandola all'adeguamento della fidejussione e dandone contemporaneamente comunicazione alla Regione.

#### **Art. 11 – Esito della ricerca**

1. Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi di cui al regolamento previsti nell'art. 16, richiede il riconoscimento di acqua minerale o termale al Ministero della Salute ai sensi del DM 105/1992. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al comune contestualmente alla relazione di fine ricerca. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge.

#### **Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca**

1. Ai fini dell'assenso del comune al trasferimento del permesso di ricerca, il titolare presenta domanda con allegati i documenti atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 – comma 11 della legge, a carico del soggetto subentrante. Inoltre dovrà trasmettere copia di una relazione illustrativa dello stato di avanzamento del programma di ricerca e della polizza fideiussoria indicata nella lettera a) del citato regolamento regionale.

2. Il comune, accertata la idoneità del soggetto, rilascia l'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.

3. Il permesso di ricerca viene trasferito con provvedimento del comune competente a seguito di idonea domanda presentata dal soggetto subentrante, alla quale venga allegata copia del contratto sottoscritto. Con l'atto di trasferimento il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

#### **Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca**

1. Qualora il comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dalla legge all'art. 12 c. 3 procede entro 10 giorni all'avvio del procedimento di decadenza ed unitamente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine, non inferiore ai 15 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

2. In caso di presentazione di osservazioni il responsabile del procedimento deciderà entro un termine di 15 giorni. La pronuncia di decadenza dovrà intervenire entro il 60° giorno successivo alla notizia del motivo di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi al comune.
4. Il responsabile del procedimento, in caso di prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, terminato il controllo circa eventuali danni provocati al proprietario dei terreni oggetto di permesso, autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria.
5. Analogamente si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di ricerca.
6. In caso di sopravvenuti interessi pubblici che esigano la revoca del permesso di ricerca, il responsabile del procedimento invierà al titolare del permesso di ricerca avvio del procedimento in tal senso, assegnando 15 giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni.
7. Al termine di tale periodo il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, valutate le eventuali osservazioni presentate, disporrà la revoca del permesso di ricerca.
8. Il titolare del permesso di ricerca potrà avanzare istanza tesa al rimborso delle tesa al rimborso delle spese sostenute, tra cui saranno inserite anche quelle ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento. Di tale rimborso si farà carico il comune, che restituirà contemporaneamente la fideiussione prestata in occasione del rilascio del permesso di ricerca.
9. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dall'avvio.

#### **Art. 14 – Relazione di fine ricerca**

1. Al termine del periodo di ricerca il titolare del permesso consegna al Comune relazione tecnica contenente, tra l'altro :
  - dati di portata;
  - caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;
  - opere realizzate;
  - importi delle spese sostenute;
  - altro materiale ed informazioni che siano stati previsti nell'atto di rilascio del permesso di ricerca.
2. Il ricercatore fornisce inoltre copia del Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell'acqua dichiarandone la caratteristica "termale" o "minerale" ai sensi della normativa vigente. (v. art. 3 – definizioni – della legge).

#### **Art. 15 – Norme transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di acquisita efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legge ed al regolamento regionale e ad eventuali modifiche o integrazione degli stessi atti.

## **ALLEGATO “1”**

***Di seguito sono indicate le tariffe relative alle spese di istruttoria di competenza dell’Ufficio Ambiente relative al “Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali del Comune di Gavorrano” (art. 2 terzo comma).***

<b>Descrizione</b>	<b>Euro €</b>
1- Cd-rom o altri supporti analoghi	30.00
2- DVD o altri supporti analoghi	30.00
3- Parere preventivo	50.00
4- Procedimento Richiesta permesso di ricerca	100,00
5- Richiesta sopralluogo	30.00
6 - Conferenza dei servizi	250.00

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per:

Cd-Rom: il supporto informatico masterizzato dall'Ufficio e contenente materiale informatico di dimensioni massime 700 Mbyte

DVD: il supporto informatico contenente materiale informatico di dimensioni massime 5 GigaByte

Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio dell'Amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo-procedimento);

Richiesta di sopralluogo: richiesta di attivazione della procedura per l'effettuazione di un sopralluogo richiesto dal richiedente o in contraddittorio verso terzi o verso l'Amministrazione Comunale.

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall'interessato a seguito della pronuncia negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento oppure determinata dalla necessità di acquisire i pareri previsti dalla legge.

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al presente tariffario, l'Ufficio richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute per l'acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso. Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti dalle vigenti disposizioni.



## **Allegato A**

### **Elaborati tecnici per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 1)**

L'istanza per la richiesta del permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati tecnici forniti su supporto informatico CD nei formati .doc, .dwg o .dxf, shape files o .e00 o in cartaceo (le mappe presentate nelle scale richieste devono essere elaborate sulla carta tecnica regionale di base 1:2000):

- a) corografia a scala 1:25.000 con riportati il perimetro del permesso di ricerca con i vertici numerati, ed i confini comunali e provinciali;
- b) mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, con indicati i vertici numerati in ordine progressivo, i lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa, le coordinate Gauss Boaga dei vertici, la descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati. Tale mappa è redatta su carta tecnica regionale alla scala 1:10.000;
- c) mappa con riportati gli stessi elementi detti alla lettera b), ma redatta su planimetria catastale aggiornata alla scala 1:10.000;
- d) piano parcellare in forma tabellare dove, per ogni particella ricadente nell'area in cui si intende svolgere la ricerca, sono indicati il comune, il foglio di mappa e il numero di particella, la ditta catastale e la ditta proprietaria se diversa. Per le particelle che cadono a cavallo del limite dell'area di ricerca nella tabella è indicata anche la superficie della quota parte ricadente all'interno dell'area di ricerca;
- e) carta dell'uso del suolo alla scala 1:10.000 aggiornata alla data di presentazione dell'istanza, comprendente l'area in cui si intendono svolgere le ricerche più un congruo intorno;
- f) relazione geologica sulla zona interessata alla ricerca, a firma di tecnico abilitato, da cui emerga il quadro dettagliato geo-morfologico, geologico strutturale e idrogeologico, l'ubicazione di sorgenti o pozzi esistenti, le informazioni circa il loro uso attuale, la caratterizzazione chimico-fisica delle eventuali acque sotterranee affioranti nell'area e di quelle obiettivo della ricerca, e ogni altro elemento utile alla comprensione del modello idrogeologico alla scala del bacino di ricarica. Nel caso che l'area di ricerca ricada in zona soggetta a vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), la relazione geologica evidenzia il rispetto di tali disposizioni.
- g) programma dei lavori di ricerca contenente:
  - 1) il piano di massima degli studi e dei lavori che si intendono eseguire finalizzati alla captazione di sorgenti o al rinvenimento di falde acquifere non affioranti;
  - 2) il programma dei successivi studi sull'acqua rinvenuta per la caratterizzazione idrogeologica, geochimica e delle proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
  - 3) il programma di massima delle prove di portata e di svolgimento dei lavori di ricerca;
  - 4) l'indicazione della spesa prevista e dei tempi di attuazione;
  - 5) l'indicazione dell'uso e dell'ipotetica portata, previsti per la futura utilizzazione;

- h) studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull'ambiente;
- i) carta in scala 1:10.000, con indicazione del perimetro dell'area di ricerca, riepilogativa dei vincoli territoriali ed ambientali gravanti sull'area stessa.

## **Allegato B**

### **Documenti per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 2)**

L'istanza per la richiesta di rilascio del permesso di ricerca è corredata dei seguenti documenti:

- a) relazione esplicativa inerente i mezzi di finanziamento previsti per l'attuazione del programma dei lavori di ricerca, da completare, all'atto del rilascio del permesso di ricerca, con polizza fidejussoria a favore del comune, corrispondente a non meno del 20 per cento dell'importo totale degli investimenti di cui al programma dei lavori;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto nel caso di società;
- c) certificato di iscrizione alla camera di commercio sul quale siano riportati l'attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali e l'accertamento antimafia;
- d) nota sulle esperienze imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse;
- e) individuazione e curriculum vitae del direttore dei lavori di ricerca.